



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Tra

[Denominazione istituzione scolastica] I.I.S. TELESINI
con sede in VIA CAIO PONZIO TELESINO via, codice fiscale 81002120624
d'ora in poi denominata "istituzione scolastica",
rappresentata dal/dalla dott./dott.ssa PELOSI ANGELO MARIA nato/a a
PERRETO SANNITA il 11/02/1959 codice fiscale PLSNLH59B51C525I

e

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - con sede legale in Viale Abramo Lincoln n. 5, 81100 Caserta - codice fiscale/Partita IVA 02044190615, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal prof. Giovanni Francesco NICOLETTI nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 20/01/1964, codice fiscale NCLGNN64A20H919I

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", di seguito indicati **PCTO**;
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- l'Ateneo Vanvitelli con le delibere del C.d.A. n.196 del 25.10.2022 e del S.A. n.180 del 25.10.2022 ha approvato il presente schema di convenzione;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il *soggetto ospitante*, su proposta dell'*istituzione scolastica*, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti iscritti alla predetta *istituzione scolastica* nell'ambito dei *PCTO*.

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del *PCTO* è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del *PCTO* è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'*istituzione scolastica*, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal *soggetto ospitante*, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'*istituzione scolastica*.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei *PCTO* e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di *PCTO*, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del *PCTO*, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i *PCTO*, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di *PCTO*;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel *PCTO*;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di *PCTO*;
- f) fornisce all'*istituzione scolastica* gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso i beneficiari del *PCTO* sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'*istituzione scolastica* assicura i beneficiari del *PCTO* contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'*istituzione scolastica*) e, contestualmente, all'*istituzione scolastica*.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 l'*istituzione scolastica* si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di *PCTO*;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il *soggetto ospitante* si impegna a:

- a. garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività svolta nel *PCTO*, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite;
- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire al tutor dell'*istituzione scolastica* di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura

ospitante per verificare l'andamento della formazione, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d. informare l'*istituzione scolastica* di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;

e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e dura 3 (tre) anni.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà alle parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei *PCTO* in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Luogo e Data, Teose Teano, 10/11/2023

[denominazione Istituzione scolastica]

Legale rappresentante
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Maria PELOSI



Angela Maria Pelosi

Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli"

Il Rettore

prof. Giovanni Francesco NICOLETTI

Giovanni Francesco Nicoletti